

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE


di

RAGGIO DI LUNA S.P.A.

in

BASTOGI S.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna S.p.A. (“**Raggio di Luna**”) e di Bastogi S.p.A. (“**Bastogi**”) – società controllata da Raggio di Luna e le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – hanno predisposto e approvato, nelle rispettive sedute del 27 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione (c.d. inversa) per incorporazione della controllante Raggio di Luna nella controllata Bastogi (la “**Fusione**”).

Il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato al verificarsi delle circostanze di cui al successivo paragrafo 10.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione viene eseguita mediante incorporazione di Raggio di Luna (*società incorporanda*) in Bastogi (*società incorporante*).

1.1 La società incorporante

La società incorporante è **Bastogi S.p.A.**, con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00410870588.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi è pari a euro 12.300.000,00, rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Bastogi non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile.

Le azioni di Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base delle informazioni pubbliche alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Bastogi è detenuto come segue:

| Soci | Percentuale sul capitale |
|--------------------|--------------------------|
| Raggio di Luna | 75,472% |
| Flottante | 24,528% |
| Totale soci | 100% |

1.2 La società incorporanda

La società incorporanda è **Raggio di Luna S.p.A.**, con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03264120969.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Raggio di Luna è pari a euro 40.630.100,00, rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni di Raggio di Luna non sono negoziate su alcun mercato regolamentato.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale di Raggio di Luna è detenuto come segue:

| Soci | Percentuale sul capitale |
|-------------------------|--------------------------|
| Matteo Giuseppe Cabassi | 28,231% |
| Marco Roberto Cabassi | 26,016% |
| Mariagabriella Cabassi | 19,065% |
| Maria Chiara Cabassi | 19,065% |
| Paolo Andrea Colombo | 7,623% |
| Totale soci | 100% |

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 *warrant* che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 *warrant* esercitato, al prezzo unitario di euro 1,12 (i “Warrant Raggio di Luna”).

I Warrant Raggio di Luna sono attualmente detenuti come segue:

- (i) n. 4.335.940 *warrant* dal socio Paolo Andrea Colombo (emessi con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 30 giugno 2004 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014); e
- (ii) n. 900.000 *warrant* dal socio Matteo Giuseppe Cabassi (emessi con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 18 gennaio 2007 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014).

Ai sensi dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna, tali *warrant* sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (termine ultimo di esercizio dei medesimi).

A servizio dell’esercizio dei Warrant Raggio di Luna:

- (a) l’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 30 giugno 2004 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 4.335.940,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 4.335.940 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 4.335.940 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna;
- (b) l’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 18 gennaio 2007 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 900.000,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 900.000 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 900.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna.

Con comunicazioni scritte inviate a Raggio di Luna in data 17 giugno 2014, i soci Paolo Andrea Colombo e Matteo Giuseppe Cabassi, quali portatori dei Warrant Raggio di Luna, hanno autorizzato Raggio di Luna a omettere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di qualsiasi avviso o comunicazione relativa alla Fusione (anche per l’ipotesi in cui tale pubblicazione sia richiesta dall’articolo 6 dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna nonché, ove ritenuto applicabile, dall’articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile) e hanno altresì rinunciato a qualsiasi diritto di esercizio anticipato dei *warrant* eventualmente loro spettante ai sensi dell’articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile (ove ritenuto applicabile).

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Con l’approvazione del Progetto di Fusione l’Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi sarà chiamata a deliberare in relazione all’approvazione delle seguenti modifiche allo statuto di Bastogi.

2.1 Modifiche del capitale sociale

Per effetto della Fusione, Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale:

- (i) fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna che saranno in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del Progetto di Fusione; e
- (ii) per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna non esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Al fine di tenere conto dei suddetti aumenti di capitale sociale, l'articolo 5 dell'attuale statuto di Bastogi dovrà essere modificato.

2.2 Altre modifiche

Per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Bastogi non dovranno essere apportate altre modifiche diverse da quelle risultanti dall'approvazione degli aumenti di capitale sociale di cui al precedente paragrafo 2.1. Restano salve le modifiche allo statuto sociale di Bastogi conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale sociale che dovessero essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi.

Il testo dello statuto di Bastogi che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione (*sub Allegato 1*), per costituirne parte integrante.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipanti alla Fusione. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Bastogi in data 29 aprile 2014, mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 27 giugno 2014.

Ai soci di Raggio di Luna verranno assegnate azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del rapporto di cambio di seguito indicato. I portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del medesimo rapporto di cambio.

I Consigli di Amministrazione di Bastogi e di Raggio di Luna – avvalendosi delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors* indipendenti (il Prof. Franco Dalla Sega per Bastogi e il Prof. Maurizio Comoli per Raggio di Luna) – sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio:

- n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;
- n. 2,5 *warrant* Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna.

Costituendo la Fusione un'operazione tra parti correlate ai sensi delle applicabili procedure di Bastogi, il rapporto di cambio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bastogi è stato oggetto di un parere favorevole del comitato parti correlate di Bastogi riunitosi in data 27 giugno 2014 (che si è espresso all'unanimità e che, a tal fine, si è avvalso delle valutazioni effettuate dall'*advisor* indipendente Prof. Franco Dalla Sega).

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con provvedimento depositato in cancelleria in data 26 maggio 2014 – a seguito di istanza presentata congiuntamente da Bastogi e Raggio di Luna in data 16 maggio 2014 – il Tribunale di Milano ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà eseguita mediante:

- (i) mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi *post* Fusione). A partire dalla data di efficacia della Fusione si intenderà costituita una riserva indisponibile pari al valore di bilancio delle azioni proprie che Bastogi verrà a detenere per effetto della Fusione stessa, riserva riveniente dall'avanzo da concambio formatosi in conseguenza della Fusione, precisandosi che tale avanzo da concambio sarà comunque di ammontare superiore a quello necessario per costituire la riserva indisponibile azioni proprie;
- (ii) aumento del capitale sociale di Bastogi fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3 del Progetto di Fusione; e
- (iii) ulteriore aumento del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna che non siano stati esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Nella determinazione del numero massimo di azioni Bastogi da emettere a servizio del rapporto di cambio nonché dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale a servizio dei *warrant* che Bastogi emetterà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna, si è tenuto conto della circostanza che nessuno dei Warrant Raggio di Luna può essere esercitato prima della prevedibile data di efficacia della Fusione, in ragione sia del fatto che gli stessi sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 (ai sensi dei relativi regolamenti) sia del fatto che i portatori di tali *warrant* hanno rinunciato a qualsiasi facoltà di esercizio anticipato eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile (cfr. precedente paragrafo 1.2).

Le azioni ordinarie Bastogi che saranno assegnate in concambio agli azionisti di Raggio di Luna saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A. e avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Le azioni ordinarie Bastogi emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, in regime di dematerializzazione e per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione (ove tale data cada in un giorno di Borsa aperta) ovvero dal primo giorno di Borsa aperta successivo a tale data, con tempi e modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Raggio di Luna in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni Bastogi agli stessi spettante in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni Bastogi (e dei *warrant* emessi da Bastogi in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna) saranno rese note, ove necessario, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni Bastogi che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno data di godimento identica a quella delle azioni Bastogi in circolazione alla data di efficacia della Fusione (e attribuiranno diritti equivalenti alle azioni Bastogi in circolazione a tale data).

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione l'incorporante Bastogi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda Raggio di Luna.

Ai fini contabili, le operazioni dell'incorporanda Raggio di Luna saranno imputate al bilancio dell'incorporante Bastogi a partire dalla medesima predetta data di efficacia indicata ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile. Dalla stessa data decoreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Per effetto della Fusione, i portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione (i "Warrant Bastogi"). Con riferimento alla sostituzione dei Warrant

Raggio di Luna con i Warrant Bastogi (e al fine di garantire l'equivalenza tra i diritti attribuiti dai Warrant Bastogi e i diritti attribuiti dai Warrant Raggio di Luna), Bastogi:

- (i) assegnerà ai portatori dei Warrant Raggio di Luna n. 2,5 Warrant Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna detenuto, applicando quindi a tali *warrant* il medesimo rapporto di cambio previsto per l'assegnazione di azioni Bastogi agli azionisti di Raggio di Luna (determinato in n. 2,5 azioni Bastogi ogni n. 1 azione Raggio di Luna), tenuto conto della circostanza che il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna è pari a n. 1 azione Raggio di Luna ogni n. 1 *warrant* esercitato;
- (ii) in considerazione di quanto previsto al precedente punto (i), manterrà inalterato il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna e, pertanto, i Warrant Bastogi conferiranno il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi ogni n. 1 Warrant Bastogi esercitato;
- (iii) in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), sempre al fine di garantire l'equivalenza tra i Warrant Bastogi e i Warrant Raggio di Luna, adeguerà il prezzo di esercizio di ciascun *warrant*, che passerà dagli euro 1,12 attualmente previsti per ciascun Warrant Raggio di Luna a euro 0,448 per ciascun Warrant Bastogi.

L'Assemblea dei soci di Bastogi sarà inoltre chiamata a deliberare un aumento di capitale a servizio dei Warrant Bastogi per massimi euro 1.308.985, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie Bastogi rivenienti da tale aumento di capitale avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Bastogi adotterà un regolamento dei Warrant Bastogi sostanzialmente identico all'attuale testo del regolamento dei Warrant Raggio di Luna, ad eccezione:

- (a) del prezzo di esercizio dei *warrant* che, come sopra illustrato, verrà adeguato per tenere conto del rapporto di cambio tra i Warrant Raggio di Luna e i Warrant Bastogi nonché dell'inalterato rapporto di esercizio dei *warrant*;
- (b) della denominazione dei *warrant* che muterà da "Warrant Raggio di Luna spa 2004/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Paolo Andrea Colombo) o "Warrant Raggio di Luna spa 2007/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Matteo Giuseppe Cabassi) in "Warrant Bastogi S.p.A. 2014/31 dicembre 2015"; e
- (c) di ogni altra modifica di natura meramente formale o procedurale che si rendesse eventualmente necessaria al fine di tenere conto della circostanza che l'emittente di tali *warrant* è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione. Per il trattamento dei Warrant Raggio di Luna di cui è titolare Matteo Giuseppe Cabassi (socio e Amministratore Delegato di Raggio di Luna), si rinvia al precedente paragrafo 7.

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 Diritto di recesso per i soci di Raggio di Luna

Agli azionisti di Raggio di Luna che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in quanto l'oggetto sociale contenuto nello statuto di Bastogi – società di cui i soci di Raggio di Luna diverranno azionisti per effetto della Fusione – deve considerarsi più ampio dell'oggetto sociale contenuto nello statuto di Raggio di Luna (includendo lo statuto di Bastogi anche attività non contemplate nello statuto di Raggio di Luna). Al riguardo, si segnala che tutti i soci di Raggio di Luna, mediante comunicazione scritta, hanno: (i) dichiarato che non eserciteranno il diritto di recesso agli stessi eventualmente spettante ai sensi di quanto sopra; e, in ogni caso, (ii) autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna a omettere e non dare corso alla procedura volta a determinare e a far conoscere ai soci di Raggio di Luna il valore di liquidazione delle azioni Raggio di Luna per il caso di recesso.

9.2 Diritto di recesso per i soci di Bastogi

Non spetta alcun diritto di recesso in capo ai soci di Bastogi che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.

10. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

10.1 Quesito a Consob

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. Pertanto, l'operazione in esame potrebbe, in astratto e formalmente, rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico della Finanza, con conseguente obbligo in capo a Bastogi *post* Fusione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Brioschi non già detenute da Bastogi. Potrebbe inoltre porsi, sempre in via astratta, il tema dell'eventuale obbligo di offerta pubblica sulle azioni Brioschi (non detenute da Bastogi *post* Fusione) da parte di alcuni o tutti i soci di Raggio di Luna, che per effetto della Fusione verrebbero complessivamente e congiuntamente a detenere più del 30% della società quotata Bastogi la quale, a sua volta, detterebbe più del 30% della società quotata Brioschi, con conseguente possibile applicazione della fattispecie dell'"acquisto indiretto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, comma 3, lett. a) del Testo Unico della Finanza e 45 del Regolamento Emittenti Consob. In relazione a tali fattispecie, in data 23 maggio 2014 i soci di Raggio di Luna e Bastogi hanno formulato a Consob un apposito quesito circa l'applicabilità dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob (c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo"), con conseguente assenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Brioschi non detenute da Bastogi *post* Fusione.

10.2 Rapporti con banche finanziatrici

Per effetto della Fusione, Raggio di Luna verrebbe meno quale autonomo soggetto giuridico, con la conseguenza che le società precedentemente controllate da quest'ultima diverrebbero controllate da Bastogi (la quale, a sua volta, cesserebbe di essere partecipata da Raggio di Luna). Tale circostanza assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento e/o di garanzia accessori che interessano Raggio di Luna, Sintesi S.p.A. (società direttamente controllata da Raggio di Luna) ("Sintesi") e Bastogi, ai

sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento dei rapporti di controllo tra Raggio di Luna e Sintesi c/o Raggio di Luna e Bastogi necessita di un preventivo consenso delle rispettive banche finanziatrici (i.e. UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l.).

Nel contesto delle negoziazioni già in essere con le rispettive banche finanziatrici al fine di definire taluni ulteriori aspetti dei relativi rapporti di finanziamento, le suddette società hanno anticipato a UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l. la necessità di ottenere il loro consenso a procedere con la Fusione, come previsto ai sensi dei relativi contratti.

10.3 Condizioni sospensive

Per le ragioni sopra esposte, il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alle circostanze che:

- (i) Consob confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob – c.d. esenzione per “trasferimenti infragruppo”);
- (ii) UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l., quali banche creditrici di Sintesi, Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia, di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi e Bastogi.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti (anche numerici) al Progetto di Fusione così come allo statuto della incorporante Bastogi accluso al Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

Milano, 27 giugno 2014.

Bastogi S.p.A.



(Andrea Raschi – Consigliere Delegato)

Raggio di Luna S.p.A.



(Matteo Cabassi – amministratore delegato)

Allegato 1: statuto di Bastogi S.p.A. *post* fusione (con evidenza delle modifiche rispetto allo statuto di Bastogi S.p.A. vigente alla data del Progetto di Fusione).

ALLEGATO 1 AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto di Bastogi *post* Fusione

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - La Società costituita con atto 18 settembre 1862 rogito Turvano sotto il nome "Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali" ha la denominazione di "**BASTOGI SPA**".

La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, comprensivo della concessione di finanziamenti a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo societario al quale la società appartiene, il tutto nei confronti esclusivamente delle medesime e quindi non nei confronti del pubblico;
- b) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- c) l'esercizio di attività di compravendita, di permuta, di locazione, purché non finanziaria, di amministrazione di immobili, rustici ed urbani di proprietà sociale;
- d) l'esercizio di attività industriale in particolare nel settore dell'edilizia, della chimica, della meccanica e metallurgia, dell'elettromeccanica e dell'elettronica;
- e) l'esercizio di attività di trasporto marittimo e terrestre di persone o cose.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e immobiliari che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobiliari nonché prestare garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi, purché strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1.9.93 n. 385.

La Società potrà inoltre ottenere finanziamenti, con obbligo di rimborso, presso i soci in



ottemperanza alle decisioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 D LGS 1.9.93 n. 385 e successive modifiche.

Art. 2 - La Società ha sede legale in Milano.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Milano con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede in altri comuni italiani ovvero all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La Società, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia ed anche all'estero.

Art. 3 - Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 - La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE – OBBLIGAZIONI – AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro **48.691.015,00** (quarantottomilioni-seicentonovantunomilaquindici/00) ~~12.300.000,00~~ (dodicimilioneitrecentomila/00) diviso in numero **119.362.844** (centodiciannovemilioneitrecentosessantaduemilaottocentoquarantaquattro) ~~17.787.594~~ (dieciassettemilioneitsettecentoottantasettemila-~~cinquecentonovantaquattro~~) azioni ordinarie.

In data [●] l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro **1.308.985,00** (unmilioneitrecentoottomilanovecentoottantacinque/00) mediante emissione di massime numero **13.089.850** (tredicimilioneitottantanovemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero **13.089.850** (tredicimilioneitottantanovemilaottocentocinquanta) *warrant* emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti *warrant* potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei *warrant* medesimi. In caso di esercizio parziale dei *warrant*, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ.

Fermo quanto previsto dalla legge, i versamenti sulle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, un diverso tasso, sempre entro i limiti massimi precisati. Restano ferme le conseguenze di legge a carico del Socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e la responsabilità dei cedenti e dei giranti le azioni non liberate.

Nel caso in cui la deliberazione di aumento di capitale lo preveda, i conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e dai crediti, nel rispetto delle previsioni di legge.

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 7 - La Società potrà emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 8 - La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste



dalle vigenti leggi.

Art. 9 - Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l'emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 10 - Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato ai sensi di legge. Laddove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 11 - L'intestazione dell'azione costituisce, per se sola, per l'intestatario adesione allo Statuto della Società.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 33; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a



favore del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

Art. 13 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge nonché le previsioni dell'art. 2366, comma 4, c.c., l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea straordinaria di terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci è regolata dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 14 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro




legittimazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, i soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15 - Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto eventualmente previsto in relazione a specifiche categorie di azioni.

Art. 16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie - tanto in unica, quanto in prima, seconda o in terza convocazione - sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - L'Assemblea si tiene presso la sede della Società, od in altra località italiana stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 32. In assenza anche di questi ultimi, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ. e assicura l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell'Assemblea.

Art. 19- Il verbale d'Assemblea è redatto secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 20 - Le copie del verbale di Assemblea, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio



stesso, fanno prova delle deliberazioni prese dalla medesima e delle dichiarazioni dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea ed un rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione sul sito Internet della Società nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 21 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti da 3 a 7, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di sette candidati elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli od insieme ad altri soggetti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima o in unica convocazione, ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.



All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina degli Amministratori.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b) e fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.



Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Inoltre, sempre ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento sia stato determinante per l'elezione degli Amministratori.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si procederà come segue: il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto nella medesima lista secondo l'ordine progressivo. Si darà luogo a tale procedura di sostituzione fino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'eventuale applicazione del procedimento di sostituzione sopra previsto al fine di garantire il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo. L'ultimo Amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione dell'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in



presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tale amministratore o perché non indicato oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; l'Assemblea provvede ad eleggere in seno ad esso il Presidente. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista ivi disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 22 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri senza che venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 c.c. garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.


L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tale ipotesi, così come nel caso in cui venga comunque meno l'Amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi del precedente comma.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2381 cod. civ., nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni nonché le modalità di funzionamento.



Elegge altresì un Segretario che può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche e di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa, e/o finanziaria e/o del controllo di gestione o in settori analoghi. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge, determinandone altresì la remunerazione.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 24 - Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due Consiglieri - fra i quali almeno un Amministratore Delegato, se nominato - ne facciano richiesta scritta al Presidente, motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o uno degli Amministratori Delegati appositamente designato, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente.

Con la medesima periodicità gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo, ove

nominati, provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale analogha informativa in merito all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 25 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

Le riunioni possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 26 - L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi con un preavviso di almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo.

Art. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 28 - Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario.

Le copie certificate conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, fanno prova delle deliberazioni prese dal Consiglio.



Art. 29 - Il Consiglio è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea, e quindi fra l'altro:

a) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci e presenta ad essa il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione; convoca altresì, quando del caso, l'Assemblea straordinaria; formula le proposte in ordine alle quali l'Assemblea ordinaria e straordinaria è chiamata a decidere;

b) manda ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera su tutte le operazioni sociali previste dall'art. 1 del presente Statuto e su tutte quelle altre che, comunque non previste, servono anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate, compreso il rilascio di fideiussioni, e/o garanzie, nell'interesse delle aziende alle quali la Società partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente art. 2, è altresì competente ad assumere le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 2365 cod. civ.


Il Presidente ha il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, in qualunque grado di giurisdizione e anche per giudizi arbitrali, di revocazione e di cassazione nonchè di promuovere azioni e ricorsi davanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonchè ancora di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società, compresi la presentazione di denunce e querele e l'esercizio dell'azione civile nei giudizi penali. Egli può assumere, d'intesa con l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, se nominati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 30 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea in conformità all'art. 2389 cod. civ.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 31 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza spetta pure al o ai Vice Presidenti e al o agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.



Art. 32 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di nomina di più Vice Presidenti, il più anziano di età. Quando tutti i Vice Presidenti sono assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di più Amministratori Delegati, al più anziano di età e, in ulteriore subordine, agli altri Consiglieri secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 33 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono essere nominati Sindaci coloro che possiedono i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

In particolare per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti il settore dei servizi, anche finanziari, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze, la statistica, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che a causa degli incarichi ricoperti presso altre società eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, e comunque almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati

pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima o unica convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

Hanno diritto a presentare le liste i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soggetti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno (i) il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero (ii) la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui quest'ultima misura risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub (i). Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. I Soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno altresì presentare e/o recapitare presso la sede della Società una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.




Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina dei Sindaci.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due sindaci effettivi ed un supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo – cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale - ed un Sindaco supplente. In caso di parità di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si provvederà alla sostituzione del candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista, con il candidato successivo tratto dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati, ed appartenente al genere meno rappresentato.

Ai fini del riparto dei Sindaci da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato, assicurando – per quanto possibile – l'equilibrio tra i generi.



L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. nel modo seguente e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio (per il caso in cui non siano state presentate liste di minoranza), avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;

- qualora invece occorra sostituire il Sindaco effettivo e Presidente del Collegio designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà con voto a maggioranza relativa, scegliendo tra gli eventuali ulteriori candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza e al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti per la carica, sotto la propria responsabilità.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista nel rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'adempimento delle loro funzioni.

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 34 - La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un soggetto scelto dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandata l'attività di revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

L'attività svolta dal soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti risulta da apposito

ler *AL*

libro tenuto presso la sede della Società.

TITOLO VI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 35 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle previsioni del presente Statuto e alle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

La Società ha facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, che – nei casi di urgenza, eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – prevedono la possibilità di non applicare le procedure adottate dalla Società alle operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione del bilancio, per il suo deposito e per le relazioni degli organi di controllo si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37 - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previo l'accantonamento alla riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti come da deliberazione assembleare.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 38 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del



consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

In occasione del primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, conseguentemente, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 27, le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script, located in the bottom right corner of the page.